UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
CORSO DI:
Tutela e Sicurezza

TUTELA E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Dr. Caldararo Cosimo

OBIETTIVO DELLA NORMATIVA

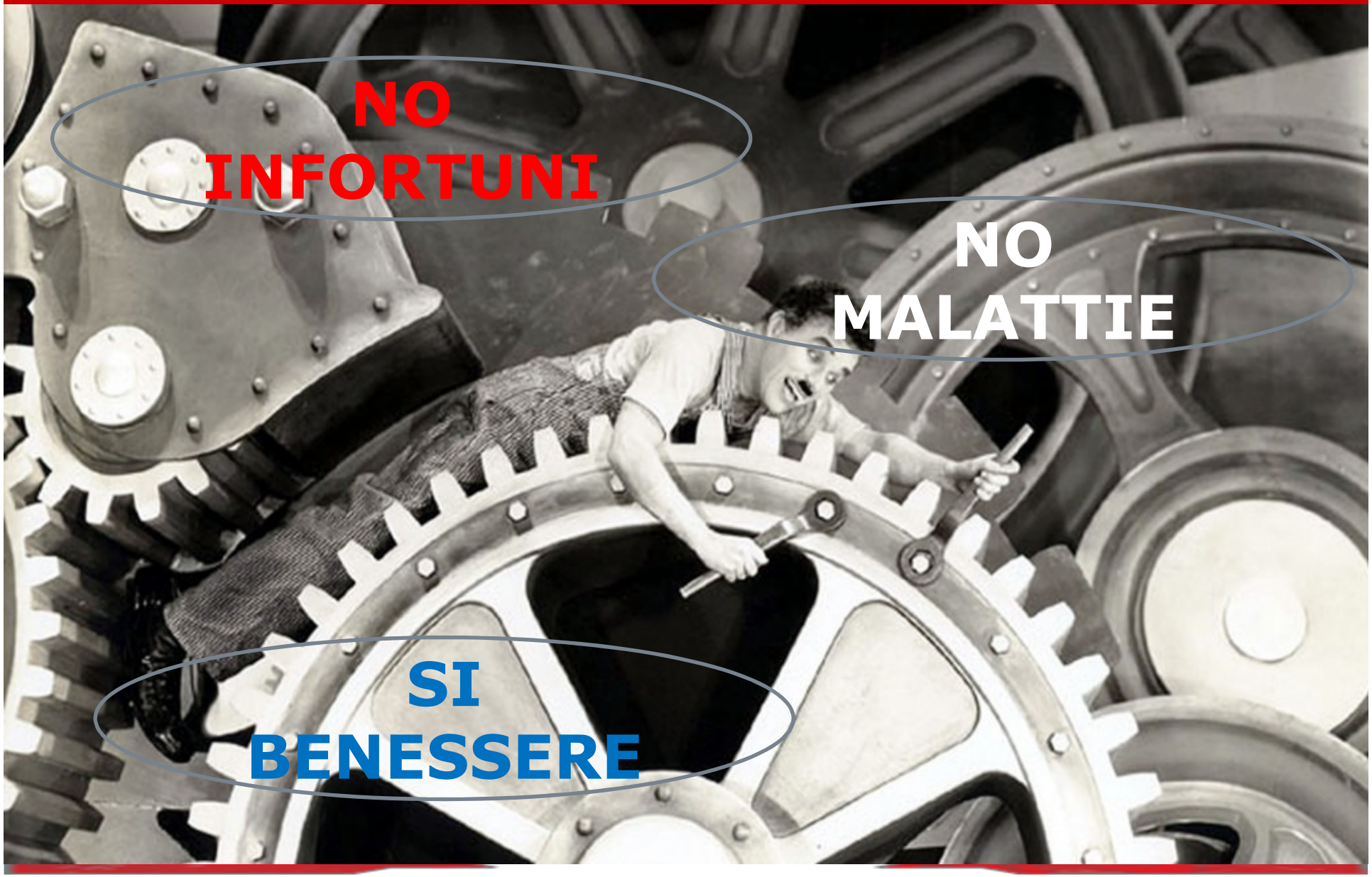

LA SALUTE

«Stato di benessere fisico, psichico, sociale…..» (OMS)

Non assenza di malattia.

Art. 2 comma 1 lett. o) del D.Lgs.81/2008

Sicura

Se(d) - cura *Senza affanno*

Sine – cura *Senza preoccupazione*

SICUREZZA

Chi si vuole rendere sicuri?
Che cosa si vuole rendere sicuro?
Contro quale evento?

Può essere definito sicuro ciò che è esente da PERICOLI

Ad esempio ……

Se si presuppone che una apparecchiatura elettrica possa essere pericolosa, sarà necessario, attraverso opportune contromisure, renderla sicura.

Come rendere sicuro il comportamento umano?

Informazione

Formazione

Vigilanza

Repressione

L'inosservanza delle norme di prevenzione infortuni sul lavoro sono reati perseguibili penalmente

L'Ospedale fabbrica

Nel comparto Sanità il problema della sicurezza presenta caratteristiche peculiari e particolarmente spinose.

In particolare la definizione dei rischi per il personale che lavora in ospedale è molto complessa, visto le numerose figure professionali coinvolte e la molteplicità di procedure e lavorazioni svolte, di sostanze utilizzate, di processi adottati

L'Ospedale fabbrica

In generale si può affermare che in un'azienda ospedaliera possono essere riscontrati la quasi totalità dei rischi contemplati dalle normative vigenti.

L'obiettivo della sicurezza in ospedale riveste inoltre un duplice importante aspetto visto che si deve garantire sia la sicurezza del personale, sia quella del paziente.

L'Ospedale fabbrica

La letteratura scientifica non ha dedicato finora adeguata attenzione ai rischi per la salute connessi con il lavoro ospedaliero.

L'attenzione allo studio su queste problematiche è maturata in Italia solo all'inizio degli anni '80. Ciò è dovuto in parte all'erronea convinzione che l'ospedale, in quanto luogo di cura, non comporti alcun rischio per la salute e la sicurezza di chi vi opera ed in parte al fatto che le rivendicazioni sindacali sui problemi della prevenzione sono state, per i lavoratori ospedalieri, assai meno incisive che per altre categorie.

ELENCO DELLE CATEGORIE DI RISCHIO CONSIDERATE

CATEGORIA	SETTORE	FATTORE	Cod.
RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura antinfortunistica)	STRUTTURE	AREE DI TRANSITO E SCALE	111
		DEPOSITI - MAGAZZINI	112
		SPAZI DI LAVOTO – SPOGLIATOI – SERVIZI IGIENICI	113
	MACCHINE	APPARECCHI A PRESSIONE	121
		APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	122
		ATTREZZATURE MANUALI	123
		MACCHINARI	124
		MEZZI DI TRASPORTO	125
		VIDEOTERMINALI	126
	IMPIANTI	ILLUMINAZIONE	131
		IMPIANTI ELETTRICI	132
		MICROCLIMA	133
	EMERGENZE	INCENDIO - ESPLOSIONE	141
RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)	AGENTI CHIMICI	AGENTI CANCEROGENI	211
		AGENTI CHIMICI - RIFIUTI	212
	AGENTI FISICI	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	221
		RADIAZIONI NON IONIZZANTI	222
		RADIAZIONI IONIZZANTI	223
		RUMORE	224
		VIBRAZIONI	225
	AGENTI BIOLOGICI	AGENTI BIOLOGICI	231
RISCHI ORGANIZZATIVI (di natura trasversale)	RISCHI ORGANIZZATIVI	EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO	311
		ERGONOMIA DEL POSTO DI LAVORO	312
		LAVORI IN APPALTO	313
		FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	314

L'Ospedale fabbrica

Il settore sanitario e dei servizi di assistenza alla persona è vasto e complesso e costituisce uno dei più corposi comparti occupazionali in Europa, caratterizzato come è da una pluralità di figure professionali, mansioni ed attività lavorative.

Si contraddistingue, inoltre, per una importante presenza di forza lavoro femminile, che rappresenta circa il 77% del totale.

I dati europei rilevano che il tasso di infortuni sul lavoro in questo settore è del 34% superiore rispetto alla media Ue in altri comparti.

Come confermato dalla Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro.

L'Ospedale fabbrica

I principali fattori di rischio sono strettamente connessi alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e si riconducono prevalentemente a:

- **sollecitazioni muscolo-scheletriche;**
- **esposizione ad agenti chimici,**
- **fisici e biologici nocivi;**
- **Articolazione del lavoro su turni.**

L'Ospedale fabbrica

Sui rischi cosiddetti classici, si innestano poi fattori di natura più strettamente psico-sociale (violenza, mobbing e stress) e socio-demografica, considerata la presenza sempre più massiccia di operatori stranieri ed extracomunitari, le cui prestazioni sono spesso confinate nell'area del lavoro sommerso ed irregolare, a dispetto della grande rilevanza ed utilità sociale del servizio reso.

L'Ospedale fabbrica

Anche il nostro Paese è del tutto allineato al contesto europeo, presentando un quadro in cui alla elevata richiesta di figure professionali sanitarie non apicali (con in testa gli infermieri), non sembra fare da pendant un elevato grado di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, specie quando le relative prestazioni sono destinate a svolgersi al di fuori di una struttura organizzata.

Le condizioni di lavoro del personale sanitario in Italia

Nelle strutture ospedaliere e di cura della persona, il problema della sicurezza assume una dimensione di estrema complessità in quanto gli operatori risultano esposti a pericoli per la salute che comprendono non solo agenti chimici, fisici e biologici, ma anche lo stress che sorge dalla tensione legata alla natura del lavoro e all'organizzazione dell'orario di lavoro.

Le condizioni di lavoro del personale sanitario in Italia

- **Staffing in sanità** *(carenza di operatori. Aumento del turn-over, incremento età media)*;
- ***PaperWork*** *(scartoffie)*;
- ***Orari di lavoro e turnazione;***
- ***Problemi di dotazione del personale;***
- ***Affaticamento;***
- ***Multitasking e interruzioni del flusso di lavoro;***

Infortuni e malattie professionali

Cosa sono?

Perché avvengono

Cosa fare per evitarli?

Infortunio

Dal latino "*fors*" (sorte, destino) e "*in*" (avverso, contrario)

Caratteristiche dell'infortunio

Evento:

- non voluto
- ad accadimento improvviso
- dell'organismo umano
- in occasione del lavoro

Perché avvengono

1. Carenze tecniche
2. Mancanza di procedure
3. Errori umani dovuti a mancanza di informazione, formazione e addestramento
4. Errori umani dovuti alla violazione delle norme (involontaria e intenzionale)
5. Errori umani dovuti a disattenzione, stanchezza, stress
6. Disfunzioni organizzative

Infortuni: cosa sono?

Si considera infortunio, ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, **ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni.**

(art. 2, c. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

Infortuni: cosa sono?

Infortunio: *evento dannoso che si verifica in occasione di lavoro per una causa violenta e che pregiudica, temporaneamente o permanentemente, la capacità lavorativa.*

Rischi per la sicurezza: *legati a danni acuti e fatti esterni che agiscono rapidamente sulla persona e costituiscono un nesso di causa/effetto con la lesione.*

Rischi per la sicurezza

- Strutture (scale, pareti, aperture ecc.)
- Macchine, apparecchiature, attrezzature
- Mezzi di trasporto
- Sostanze pericolose
- Impianti elettrici
- Incendi, esplosioni

Infortuni: cosa sono?

Secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali si deve intendere:

-per "**causa violenta**": un fattore esterno, rapido e intenso che arrechi un danno o una lesione all'organismo del lavoratore (Cass. 29 agosto 2003, n. 12685);

- per "**occasione di lavoro**": la circostanza che l'infortunio sia ricollegabile da un nesso eziologico allo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. 11 dicembre 2003, n. 18980).

Infortuni: cosa sono?

Rientrano pertanto nella nozione di infortunio tutelabile non solo gli eventi conseguenti al rischio proprio dell'attività svolta dal lavoratore, o di attività ad essa connessa, ma anche quelli eziologicamente riconducibili al rischio insito nell'ambiente di lavoro, e cioè al rischio determinato dallo spazio delimitato, dal complesso dei lavoratori in esso operanti e dalla presenza di macchine e di altre fonti di pericolo.

(per la nozione di c.d. rischio improprio, Cass. 21 aprile 2004, n. 7633)

Infortuni: cosa sono?

Sono invece esclusi dalla tutela:

- **gli infortuni che, pur avvenuti in costanza ed in ambiente di lavoro, si siano verificati in circostanze puramente accidentali, in conseguenza di un rischio generico e comune, salvo che non si accerti che gli stessi sono stati determinati da fattori e circostanze ambientali di natura e caratteristiche tali da determinare un aggravamento quantitativo o qualitativo del rischio generico;**

(Cass. 3 agosto 2004, n. 14875)

Infortuni: cosa sono?

- **i sinistri che accadono in situazioni in cui il lavoratore sia venuto a trovarsi per scelta volontaria, diretta a soddisfare impulsi personali che lo inducono ad affrontare rischi, anche sotto il profilo ambientale, diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa.**

(Cass. 10 maggio 2004, n. 8889)

Infortuni: cosa sono?

La Corte di Cassazione ha precisato, con sentenza del 18 febbraio 2004, n. 3213, che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni l'eventuale concorso di colpa del lavoratore.

Infortuni: cosa sono?

Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, si considerano infortuni sul lavoro gli eventi dannosi occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti (c.d. infortunio in itinere).

Infortuni: cosa sono?

L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

(art. 210, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: sull'infortunio in itinere,
cfr. Cass. 23 aprile 2004, n. 7717)

Infortuni: cosa sono?

L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano comunque esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.

(Cass. 18 marzo 2004, n. 5525).

Infortuni: cosa sono?

L'utilizzo di un mezzo privato si può ritenere necessitato quando o mancano mezzi pubblici (Cass. 3 maggio 2003, n. 6722) ovvero, pur essendoci, non consentano la puntuale presenza sul luogo di lavoro ovvero comportino eccessivo disagio al lavoratore in relazione alle esigenze di vita familiare.

(Cass. 7 agosto 2003, n. 11917)

Infortuni: cosa sono?

Per quanto riguarda le inabilità derivanti dall'infortunio, la legge considera (art. 210, c. 2, 3, 4, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124):

- **inabilità permanente assoluta**: la conseguenza di un infortunio che tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro;

- **inabilità permanente parziale**: la conseguenza di un infortunio che diminuisca in misura superiore al 10% e per tutta la vita l'attitudine al lavoro;

- **inabilità temporanea assoluta**: la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e di fatto di attendere al lavoro per un determinato periodo.

Infortuni: cosa sono?

L'infortunio, sia esso professionale che extraprofessionale, comporta per il lavoratore il diritto alla conservazione del posto per il periodo (c.d. periodo di comporto) previsto dalle leggi o dai contratti collettivi. Il periodo di assenza dal lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio del lavoratore.

Infortuni: adempimenti

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro, o a chi lo rappresenta, di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità. A sua volta il datore di lavoro, nel termine di 48 ore, deve dare comunicazione degli infortuni che il medico ha diagnosticato guaribili in più di tre giorni:

- **all'INAIL stesso**;

- **alla locale autorità di pubblica sicurezza o alla Questura** (se nella località dove il lavoratore si è infortunato manca un Ufficio di PS., la comunicazione deve essere fatta al Sindaco).

Infortuni: adempimenti

La denuncia dell'infortunio è fatta a mezzo di appositi stampati predisposti dall'INAIL.

Se l'inabilità per infortunio prognosticato guaribile in tre giorni si prolunga al quarto giorno o oltre, il termine per la denuncia decorre dal quarto giorno.

Se si tratta di infortunio che ha causato la morte o per il quale sia prevedibile il rischio di morte, la denuncia all'INAIL deve essere fatta telegraficamente entro 24 ore dall'infortunio; a tale denuncia telegrafica deve seguire la denuncia normale.

Malattie professionali

Si considera malattia professionale quella contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione alla quale il lavoratore è adibito (art. 3, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, riporta in allegato l'elenco delle malattie professionali (c.d. malattie "tabellate": l'elenco è stato aggiornato, da ultimo, con il D.M. 27 aprile 2004) per le quali è obbligatoria l'assicurazione e che, al loro manifestarsi, danno diritto alle prestazioni a carico dell'INAIL.

Queste comunque spettano anche per malattie non presenti nell'elenco delle quali il lavoratore possa dimostrare la causa lavorativa.

(art. 10, D.Lgs. n. 38/2000, si veda pure Corte Cost. 10 febbraio 1988, n. 179, che ha introdotto il c.d. sistema misto di tutela delle malattie professionali).

Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, in ipotesi di malattia professionale non "tabellata", la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza.

(Cass. 25 maggio 2004, n. 10042).

Malattie professionali

Inoltre, la giurisprudenza ha specificato che in relazione alle malattie pur rientranti nelle tabelle delle malattie professionali, qualora la corrispondente attività lavorativa venga svolta non in modo continuativo ma in maniera episodica ed occasionale, viene meno la presunzione legale di derivazione della malattia dalla esposizione al rischio e l'onere della prova della riconducibilità della malattia all'attività professionale svolta grava sul lavoratore.

(Cass. 10 marzo 2004, n. 4927).

Malattie professionali

Nella nozione di malattia professionale rientrano altresì quelle **malattie psichiche** e **psicosomatiche da stress e disagio lavorativo** riconducibili al cosiddetto **mobbing**.

Tali disturbi possono tuttavia essere considerati di origine professionale esclusivamente se causati, o concausati in modo prevalente, da specifiche e particolari condizioni dell'attività e della organizzazione del lavoro, come nei casi di "costrittività organizzativa" (es.: marginalizzazione dalla attività lavorativa; svuotamento delle mansioni; mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata; ecc.) ovvero di "mobbing strategico" (azioni finalizzate ad allontanare o emarginare il lavoratore: in proposito, cfr. circolare INAIL n. 71/2003).

Malattie professionali

In giurisprudenza, ad esempio, è stato ritenuto riconducibile al mobbing il comportamento del datore di lavoro che si traduca in disposizioni gerarchiche vincolanti, rivolte al dipendente, al fine di indurlo a compiere atti contra legem, potendo detto comportamento integrare la violazione del dovere di tutelare la personalità morale del lavoratore, imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 cod. civ. (Cass. 8 novembre 2002, n. 15749).

Alle malattie professionali si applica generalmente, salvo specifiche disposizioni, la disciplina prevista per gli infortuni sul lavoro. (art. 3, c. 2, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

Assicurazione obbligatoria

E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL è l'Ente assicuratore)

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per **causa violenta in occasione di lavoro**, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni

Non è vero che abbiamo poco tempo.

La verità è che ne perdiamo troppo.

(Seneca)